



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° DPC/CG/0018461

del 10/03/2009

----- USCITA -----

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Alle Regioni e alle Province Autonome
(elenco in allegato)

All'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governò
(elenco in allegato)

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro

OGGETTO: Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11 'Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'.

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene
opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la
propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo
contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente
valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n.225; decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme
regolamentari (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche
economico, della capacità operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e
competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di
cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008;
DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il
principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua
ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e
cioè nello svolgimento di attività 'volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,

al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi' (art. 3, comma 1, della L. n.225/1992).

Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni, nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validità degli indirizzi già impartiti.

Al riguardo, è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie è affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'Interno per l'ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai Sindaci, d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della 'collaborazione di associazioni tra cittadini non armati' per segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale'.

Appare di tutta evidenza come la norma delinea un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: è evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare 'danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale' e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:

- dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le Regioni e le Province Autonome;
- dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell'Interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 194/2001;

Foglio n. 3

- dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere *'destinatario, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica'*, tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
- dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.

Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le Regioni e Province Autonome, l'Associazione dei Comuni d'Italia per il tramite dei Sindaci, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso

